

Il problema della frequentazione dei figli da parte del genitore non collocatario durante l'emergenza sanitaria da covid-19

di Giorgio POTENZA*

SOMMARIO: **1.** Premessa: libertà costituzionali e tutela della salute pubblica ed individuale. **2.** Le misure di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria. **3.** Diritto alla bigenitorialità, superiore interesse del minore e "diritto di visita" del genitore non collocatario. **4.** *Law in action* ai tempi del Coronavirus. **5.** Osservazioni conclusive.

Abstract: *The problem of the custody exchanges during the health emergency means an excellent test to understand how courts react in the time of a real exceptional law, about a subject very important in family law, concerning the interest of the child to a personal relationship and direct contact with both parents and their custody and visiting rights. The paper reveals that there is no single rule but only guiding criteria to be adopted in the light of the specific features of the concrete case.*

1. Premessa: libertà costituzionali e tutela della salute pubblica ed individuale.

La diffusione del Coronavirus ha causato – e probabilmente causerà ancora per lungo tempo – profonde ripercussioni nella vita di ciascuno di noi, soprattutto a livello introspettivo e socio-relazionale. Assistiamo ad una situazione emergenziale senza precedenti, paragonabile ad un vero e proprio stato di guerra, così come ha avuto modo di affermare il Presidente francese Macron in occasione del discorso alla Nazione del 16 marzo 2020: "*Nous sommes en guerre! En guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, et qui progresse*".

Il prolungarsi e l'aggravarsi dell'urgenza sanitaria ha costretto il Governo italiano a ricorrere alle misure restrittive della quarantena, limitando l'esercizio di numerose libertà individuali, tra cui, senza pretesa di esaustività, si annoverano la libertà di circolazione, soggiorno ed espatrio (art. 16 Cost.), la

* Dottorando di ricerca in Diritto e Tutela presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

libertà di riunione (art. 17 Cost.), il libero esercizio del culto religioso (art. 19 Cost.), e la libertà di iniziativa economica (art. 41, comma 1 Cost.), al fine di contenere e gestire il più possibile la propagazione del virus¹.

Certamente, il riconoscimento delle libertà fondamentali dell'uomo rappresenta uno dei capisaldi dello Stato di diritto sin dalle prime carte costituzionali, nonché uno degli aspetti più qualificanti della struttura democratica di un ordinamento. La limitazione dei diritti e delle facoltà derivanti da queste libertà, tuttavia, è consentita dalla stessa Costituzione, oltre che dalle fonti internazionali e sovranazionali, allorché l'esercizio dei medesimi offenda o ponga in pericolo beni giuridici collettivi giudicati prevalenti nel processo interpretativo di bilanciamento tra interessi temporaneamente confliggenti.

È il caso della tutela della salute (art. 32 Cost.), bene giuridico da salvaguardare non solo a livello individuale ma anche come interesse della collettività, a discapito di ulteriori interessi, pubblici e/o privati, che risultano recessivi, in modo totale o parziale, sulla base dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità. In tal senso, ad esempio, la Costituzione prevede una riserva di legge rinforzata all'art. 16, che consente al legislatore di limitare la libertà dei cittadini di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale mediante restrizioni disposte in via generale, vale a dire non rivolte a singoli individui determinati, e giustificate soltanto da motivi di sanità o sicurezza.

Questa, dunque, la *ratio* a fondamento della decretazione d'urgenza posta in essere dal Governo durante l'attuale crisi sanitaria. E su queste basi devono poi essere assunti i provvedimenti giurisdizionali ed amministrativi, con particolare riguardo alla necessità di circoscrivere i casi in cui la circolazione degli individui sia stata eccezionalmente consentita sull'intero territorio nazionale.

A tal proposito, il problema degli spostamenti dovuti alla necessità di continuare le frequentazioni dei figli da parte del genitore non collocatario durante il periodo di emergenza rappresenta un ottimo banco di prova per comprendere quali siano state le soluzioni offerte dalla giurisprudenza di merito, ai tempi della vigenza di un vero e proprio diritto eccezionale, su un tema molto importante del diritto di famiglia, concernente il diritto alla bigenitorialità del minore ed il diritto-dovere di visita del genitore. Quest'ultimi, infatti, in periodo di emergenza sanitaria, necessitano di essere esercitati non

¹ Per uno sguardo critico alla decretazione d'urgenza adottata dal Governo, la quale non sembra prevedere alcun limite se non quello meramente temporale, si v. l'articolo apparso in *La Repubblica* di F. BARTELLONI, *Coronavirus: la dialettica fra emergenza sanitaria ed emergenza normativa*, reperibile sul sito www.repubblica.it, consultato in data 05 aprile 2020.

solo alla luce del "superiore interesse del minore", ma anche nel rispetto delle seguenti misure adottate per la prevenzione e la tutela della salute pubblica, oltre che individuale.

2. Le misure di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria.

A seguito della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il Coronavirus (PHEIC) da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, datata 30 gennaio 2020, e delle raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione stessa circa la necessità di assumere misure adeguate, è stato dichiarato nel nostro Paese, con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 1/2018, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Com'è noto, il decreto legislativo n. 1 del 2018, c.d. "Codice della protezione civile", disciplina in via generale il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, e le relative funzioni dirette a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, nonché in ossequio ai principi e alle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea.

In considerazione della crisi internazionale determinata dall'insorgenza di rischi alla pubblica e privata incolumità, non fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari, il Governo italiano ha ravvisato i presupposti di cui all' 7, c. 1, lett. c), (*"emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24"*), e dell'art. 24 del già citato decreto per la dichiarazione dello stato di emergenza di durata di 6 mesi dalla data del provvedimento, autorizzando il Capo del Dipartimento della protezione civile ad esercitare in via derogatoria di ogni disposizione vigente, ai sensi dell'art. 5 c. 1 del decreto legislativo, i poteri di ordinanza di cui all'art. 25 per il coordinamento dell'attuazione degli interventi necessari in materia di protezione civile.

Al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da Covid-19, inizialmente circoscritta nell'area settentrionale della Penisola, nelle Regioni di

Lombardia e Veneto, è stato varato il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, il quale ha legittimato le autorità competenti, in particolare con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e con varie ordinanze regionali e sindacali, di adottare misure adeguate e proporzionate all'evolversi dell'epidemia, con l'applicazione di divieti di spostamento in entrata e in uscita dalle zone interessate dalla diffusione del virus, la sospensione delle attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità, e la chiusura o limitazione di orario di apertura degli uffici pubblici.² Nei giorni successivi, in effetti, il Governo ha dato avvio ad una lunga serie di decreti attuativi in cui le misure di contenimento e gestione del contagio sono progressivamente diventate più stringenti e si sono gradualmente estese a tutto il territorio nazionale. Tra questi atti normativi si segnalano i D.P.C.M. datati 23 febbraio 2020, 25 febbraio, 01 marzo; 08 marzo; 09 marzo; 11 marzo e 22 marzo 2020, quest'ultimo prescrittivo del divieto su tutto il territorio nazionale e a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello di attuale dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di "*assoluta urgenza*" (formula che sostituisce la precedente "*situazioni di necessità*" adottata dal D.P.C.M. 08 marzo), ovvero per motivi di salute.³ In virtù delle disposizioni contenute nel d.l. 25 marzo 2020⁴, n. 19 e nel D.P.C.M. del 01 aprile, poi, è

² Con i decreti legge 02 marzo 2020, n. 9; 08 marzo 2020, n. 11 e 17 marzo 2020, n. 18, invece, il Governo ha ritenuto sussistente la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare ulteriori disposizioni relative a misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi prodotti sul tessuto socio-economico nazionale, potenziando il sistema sanitario nazionale e sostenendo le famiglie, i lavoratori e le imprese, e sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, rinviando d'ufficio le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e sospendendo il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto, tranne nei casi di procedimenti aventi un particolare oggetto di causa e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione avrebbe prodotto un grave pregiudizio alle parti. Quest'ultima eccezione ha permesso di ricorrere in giudizio per controversie riguardanti l'esercizio del diritto-dovere di visita del genitore non collocatario anche in costanza dell'emergenza sanitaria.

³ La medesima disposizione è stata prevista ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della Salute datata 22 marzo 2020.

⁴ Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rinnova, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), la possibilità di introdurre misure che comportino limitazioni all'allontanamento dalla propria residenza, domicilio o dimora, ad eccezione degli spostamenti limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. Stabilisce altresì che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e con efficacia limitata fino a tale momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività

stata prorogata⁵ l'efficacia delle disposizioni dei decreti attuativi precedenti e di alcune ordinanze del Ministro della Salute (datate 20 marzo⁶ e 28 marzo 2020) fino alla data del 13 aprile 2020. Si annoverano, da ultimo, il D.P.C.M. del 10 aprile, pressoché identico ai precedenti, salva la specificazione del divieto di ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza, ed il D.P.C.M. del 26 aprile, il cui art. 1, comma 1, dispone alla lett. a) che *"sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza"*, mentre alla lett. c) dispone che: *"è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus"*.

Alla luce dell'evoluzione di tale quadro normativo, dunque, la libertà di circolazione delle persone, così come altre rilevanti libertà individuali costituzionalmente garantite, tra cui la libertà di riunione e la libertà di esercizio dell'attività economica, è stata particolarmente limitata, in presenza di un divieto di allontanamento dalla propria residenza, domicilio o dimora che, in

produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. I Sindaci, invece, non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 54 T.U.E.L. dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti previsti dal Decreto. Le disposizioni suddette si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità, in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge vigente.

⁵ L'art. 1, comma 1 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 consente l'adozione di misure di contenimento e gestione della diffusione del virus per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

⁶ In particolare, l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, emanata ai sensi dell'art. 32 l. 23 dicembre 1978, n. 833 e con efficacia inizialmente limitata al momento dell'adozione di ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, conteneva ulteriori misure restrittive efficaci sull'intero territorio nazionale, tra cui il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, il divieto di attività ludica o ricreativa all'aperto, salva la possibilità di svolgere individualmente attività motoria con le dovute precauzioni e rimanendo nei pressi della propria abitazione, e il divieto di spostamento verso abitazioni diverse da quella principale.

generale, risulta derogabile per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni, mentre è assoluto nel caso di persone sottoposte a quarantena in quanto risultate positive al virus.

Una differenziazione di trattamento, quest'ultima, che rileva altresì sotto il profilo sanzionatorio, atteso che, con l'entrata in vigore del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, e salvo che il fatto costituisca reato⁷, la trasgressione delle misure restrittive emanate dalle varie autorità competenti è stata punita in generale non più come illecito penale, con le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 c.p. richiamate dal precedente d.l. 23 febbraio, n. 6, bensì come illecito amministrativo⁸, mentre le sanzioni penali sono state mantenute solo per il mancato rispetto della quarantena da parte di chi è risultato positivo al Covid-19, derivandone in tale evenienza l'arresto da 3 a 18 mesi e il pagamento di un'ammenda da 500 a 5000 euro, senza possibilità di oblazione, a norma del Testo unico delle leggi sanitarie⁹.

Ad ogni modo, pur concretizzandosi nel primo caso un'ipotesi di *abolitio criminis*¹⁰ ex art. 2, co. 2 c.p., con la previsione della nuova sanzione

⁷ Di conseguenza, ad esempio, rendere dichiarazioni false nelle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, consegnate alle forze di polizia durante i controlli, integrerà la fattispecie tipica del delitto di cui all'art. 495 c.p. ("*Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri*") o quella dell'art. 483 c.p. ("*Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*"). Sui limiti alla configurabilità di questi reati di falso, tuttavia, v. F. LOMBARDI, *Covid-19, misure di contenimento e reati di falso: aspetti problematici dell'autodichiarazione*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2020, p. 3.

⁸ Sui problemi connessi alla precedente fattispecie penale che aveva assunto rilievo in forza dell'art. 3, comma 4 del d.l. 6/2020, si rinvia a C. RUGA RIVA, *La violazione delle ordinanze regionali e sindacali in materia di coronavirus: profili penali*, in *Sistema penale*, 2020, 3, pp. 231-245.

⁹ Ai sensi dell'art. 260 del r.d., 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'art. 4, comma 7 del d.l., 25 marzo 2020, n. 19. Resta come sempre ferma l'eventualità che, violando le misure precauzionali imposte dalla normativa di derivazione ministeriale e uscendo di casa con la consapevolezza di aver contratto il virus, possa essere formulata, in aggiunta o in sostituzione rispetto alle violazioni del TULS, denuncia per più gravi reati. Ed invero, nella maggioranza di questi casi si configurerà verosimilmente il reato di epidemia colposa ai sensi del combinato disposto degli artt. 438 e 452 c.p., norme incriminatrici poste a tutela del bene giuridico della salute pubblica.

¹⁰ Congruamente, l'art. 4, comma 8 del d.l., 25 marzo 2020, n. 19 aggiunge che le disposizioni che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 che disciplinano la revoca della sentenza penale e la trasmissione degli atti

amministrativa da 400 a 3.000 euro¹¹ a fronte delle sanzioni previste dall'articolo 650 c.p. o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, si può giustificare il bilanciamento di interessi effettuato dal Governo a mente del dettato costituzionale offerto dagli artt. 16 e 32 Cost. Resta da comprendere, però, quali casi rientrino nel novero degli spostamenti eccezionalmente consentiti e, in particolare, se tra le possibili ragioni giustificative sia possibile annoverare l'ipotesi dello spostamento necessario all'esercizio ed all'attuazione di diritti e doveri costituzionalmente rilevanti, connessi agli incontri tra figli e genitori non collocatari.

3. Diritto alla bigenitorialità, superiore interesse del minore e "diritto di visita" del genitore non collocatario.

Si pone, dunque, il problema di come si possano conciliare la posizione giuridica soggettiva del minore ed il cosiddetto "diritto di visita" del genitore non collocatario, residente in Comune diverso da quello del genitore ove il minore sia collocato, in vista dei provvedimenti che limitano la libertà di spostamento degli individui nell'interesse della salute pubblica e individuale.

Occorre preliminarmente definire questi concetti e le loro relazioni ordinarie. Nell'ambito dei rapporti personali intercorrenti nella famiglia, i figli hanno diritto, *ex art. 315 bis c.c.*, di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente dai genitori, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. All'introduzione dell'art. 315 *bis* nella disciplina codicistica, avvenuta per effetto della l. n. 10 dicembre 2012, n. 219, fa poi da *pendant* la riformulazione dell'art. 147 c.c., rubricato "doveri verso i figli", a seguito del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154: "*Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315 bis*". Parallelamente, su entrambi i genitori ricade, *ex art. 316, comma 1 c.c.*, la responsabilità genitoriale, da esercitarsi di comune accordo, sempre tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle

all'autorità amministrativa in caso di depenalizzazione di reati intervenuta successivamente alla definizione con sentenza irrevocabile dei procedimenti penali.

¹¹ Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni possono arrivare fino a 4.000 euro. Inoltre, in caso di violazione delle misure di contenimento previste per pubblici esercizi, attività sportive, ludiche o di intrattenimento, attività di impresa o professionali e commerciali, può essere imposta la immediata sospensione dell'attività fino a 30 giorni. In caso di reiterazione, le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (quindi da 800 a 6000 euro oppure 8.000 euro se commesse mediante l'utilizzo di un veicolo), mentre quella accessoria è applicata nella misura massima.

aspirazioni del figlio. Ed in comune accordo i genitori stabiliscono altresì la residenza abituale del minore.

Questa correlazione di specifici diritti e doveri tra figli e genitori è destinata a protrarsi anche a seguito della crisi del rapporto di coppia. Al fine di evitare la dissoluzione del nucleo familiare, riguardo ai figli, i rimedi che il codice predispone sono i medesimi sia che il nucleo sia fondato sul vincolo matrimoniale, sia che si tratti di un'unione di fatto. Come principio generale, i genitori che si separino o divorzino, oppure ancora pongano fine ad una convivenza, sono comunque tenuti a concorrere nello svolgimento del loro reciproco ruolo in relazione ai compiti di assistenza, cura ed educazione della prole. In modo speculare, i figli hanno diritto di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di non vedersi interrotto il legame affettivo con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Al fine di concretizzare queste finalità, la l. n. 54 del 08 febbraio 2006, recante "*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*", nel novellare il testo dell'art. 155 c.c., aveva introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto dell'affidamento condiviso, proprio allo scopo di tenere ferme le posizioni di responsabilità dei genitori per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli, preservando così l'intensità del rapporto di quest'ultimi con entrambe le figure parentali, con maggiore efficacia rispetto a quanto accadeva nella vigenza del precedente impianto normativo, fondato sulla regola generale dell'affidamento esclusivo derogata, in alcuni casi, dal regime dell'affidamento congiunto¹².

Il nuovo testo dell'art. 155 c.c., così come modificato dal d. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, rimanda, in caso di separazione, alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo IX, tra le quali spiccano quelle contenute nel testo degli artt. 337 *ter* e 337 *quater*: il giudice può adottare provvedimenti relativi ai figli avendo esclusivo riguardo al loro interesse morale e materiale. Come opzione

¹² Certamente, in quest'ultima tipologia di affidamento, i figli erano posti in migliori condizioni per continuare a consolidare il loro rapporto affettivo con entrambi i genitori rispetto al regime, considerato come scelta prioritaria, di affidamento esclusivo. Il *punctum dolens* riguardava, però, la sua concreta operatività, giacché l'esercizio della "potestà genitoriale" avveniva a mani unite, appunto in maniera congiunta, non sempre di facile realizzazione, specialmente in casi di forte conflittualità successiva alla crisi relazionale della coppia. Nel superare le difficoltà incontrate nell'applicazione del regime dell'affidamento congiunto, la disciplina dell'affidamento condiviso è risultata sin da subito più flessibile, assicurando una più efficace compartecipazione dei genitori nell'adempimento degli obblighi di cura dei figli nonché, al contempo, un certo grado di autonomia decisionale, in particolare nelle questioni di ordinaria amministrazione concernenti gli interessi dei minori.

principale, valuta se è possibile ricorrere al regime dell'affidamento condiviso, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, la misura e le modalità del rispettivo contributo dei genitori al loro mantenimento, alla loro cura, istruzione ed educazione, e assumendo ogni altro provvedimento relativo alla prole. Altrimenti, il giudice può stabilire l'affidamento esclusivo¹³ dei figli ad uno solo dei genitori, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore¹⁴.

Postulando e promuovendo una "*paritaria condivisione del ruolo genitoriale*"¹⁵, una genitorialità cooperativa e collaborativa, l'introduzione dell'istituto dell'affidamento condiviso ha contribuito a dare effettiva realizzazione al "diritto del minore alla bigenitorialità", definito dalle fonti internazionali e sovranazionali come il diritto del minore separato da entrambi i genitori o da uno di essi, "*a mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori*"¹⁶, salvo che ciò sia "*contrario al suo interesse*"¹⁷.

Ciò non ha comportato in giurisprudenza la necessità di affermare una "*proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore*"¹⁸, ovvero una "*simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori*"¹⁹, giacché l'esercizio del diritto è ponderato dal giudice di merito sulla base di elementi concreti ed avendo come

¹³ Dispone l'art. 337 *quater* c.c. che "*Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse*".

¹⁴ Per una concreta applicazione di questa regola, si v., ad esempio, Cass. civ., Sez. VI – 1, ord., 11 luglio 2017, n. 17137, commentata in R. GELLI, *L'affidamento condiviso: presupposti e risvolti applicativi*, in *Famiglia e diritto*, 2018, III, pp. 253 – 258.

¹⁵ A.M. DEL FANTE, *Affidamento condiviso e diritti dei figli: le rationes decidendi nella giurisprudenza. (Parte prima: profili personali)*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino*, 2015, IV, pp. 1- 47, in particolare p. 3.

¹⁶ Cfr. art. 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, la quale è stata adottata il 20 novembre 1989, con risoluzione n. 44/25 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, entrata in vigore il 02 settembre 1990, e ratificata dall'Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176.

¹⁷ Cfr. art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 07 dicembre 2000 e divenuta vincolante per gli Stati membri, a seguito del riconoscimento dello stesso valore giuridico dei Trattati istitutivi dell'Unione europea, operato dal Trattato di Lisbona del 2007 (cfr. art. 6, par.1, comma 1 TUE).

¹⁸ Cfr. Cass. civ., Sez. I, ord., 10 dicembre 2018, n. 31902.

¹⁹ Cfr. Cass. civ., Sez. I, ord., 13 febbraio 2020, n. 3652.

“stella polare” l’interesse morale e materiale della prole²⁰. Il diritto del minore alla bigenitorialità, infatti, si inserisce all’interno di un più ampio processo di mutamento di prospettiva, in senso decisamente paidocentrico²¹ del diritto di famiglia, in cui si è attribuita sempre più centralità e prevalenza all’interesse del minore.

Quello del “superiore interesse del minore”, invero, è un principio generale che rappresenta oggi il faro illuminante della tutela multilivello dei diritti del fanciullo. Espresso per la prima volta nella Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1959 sui diritti del fanciullo²², la formula ha poi trovato una sua previsione

²⁰ Cfr. U. SALANITRO, *Il diritto del minore alla bigenitorialità e il d.d.l. "Pillon"*, in *NGCC*, 2019, II, pp. 333 – 342, in particolare pp. 336 – 337.

²¹ Cfr. J. CARBONNIER, *Droit civil*, I, Paris, 1980, p. 370.

²² L’espressione “superiore interesse del minore” (insieme alle sue varianti, come “preminente”, “esclusivo”, *et cetera*) trae origine dal principio di prevalenza degli “*interests of the child*” rispetto a quelli del padre nelle relazioni familiari. Una nuova visione del diritto di famiglia, dunque, affermata in via giurisprudenziale, a partire dai primi decenni del XIX secolo, nel *common law* nordamericano, in cui si sviluppò la cosiddetta *best interests of the child doctrine*. Cfr. L. LENTI, «*Best interests of the child*» o «*best interests of children*»? in *Nuove leggi civ. comm.*, 2010, III, p. 157. Nell’area dell’Europa, in seguito, si verificò un problema di sovrapposizione dei termini di paragone, dal momento che si concepirono gli interessi dei minori come categoria generale ed astratta meritevole di un sistema legale di tutela (*best interests of children*, secondo la terminologia di L. Lenti) piuttosto che quelli del minore rilevanti nella risoluzione giurisdizionale di un caso concreto, (*best interests of the child* secondo la tradizionale *best interests of the child doctrine* nordamericana). La prima formulazione del principio a fondamento di un tale sistema legale di tutela, dunque, risale alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1959, il quale, nella versione inglese, disponeva che “*the best interests of the child shall be the paramount consideration*”, vale a dire che al superiore interesse del minore dovrebbe essere riconosciuta la considerazione determinante (cfr. *Principle II, Declaration of the Rights of the Child*, 1959). Con la successiva Convenzione sui diritti del bambino del 1989, invece, non fu assicurata “*the paramount consideration*” alla figura del fanciullo ma, sempre in una prospettiva puerocentrica, si stabilì, nella versione inglese, che “*the best interests of the child shall be a primary consideration*”, mentre nella versione francese, utilizzando il singolare, che “*l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale*”. Dalla esegesi delle due versioni ufficiali della Convenzione del 1989 si rileva la persistenza di una certa complessità semantico-concettuale del principio in questione. Cfr. C. FOCARELLI, *La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di “best interest of the child”*, in *Riv. dir. internaz.*, 2010, IV, pp. 986 ss. La terminologia da esse impiegata evoca una diversa percezione della rilevanza da attribuire all’interesse del minore: la versione inglese suggerisce che la considerazione dell’interesse del minore non può restare isolata ma deve essere bilanciata tra più considerazioni, mentre quella francese sembrerebbe indicare una prevalenza incondizionata rispetto alla considerazione di altri interessi. Cfr. L. LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2016, pp. 87 ss.; S. SONELLI, *L’interesse superiore del minore. Ulteriori “tessere” per la ricostruzione di una nozione poliedrica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, IV, p. 1374. La versione, non ufficiale, italiana, che si rinviene nella legge di attuazione del 27 maggio 1991, n. 176, sembra accreditare quest’ultima impostazione teorica.

come clausola generale nella Convenzione di New York del 1989²³, nella Convenzione europea di Strasburgo del 1996 sull'esercizio dei diritti del minore²⁴, e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea²⁵. Peraltro, sempre con riferimento alla normativa euro-unitaria, la formula del superiore interesse del minore è rinvenibile altresì in una molteplicità di disposizioni del diritto derivato che riguardano i minori²⁶.

Il principio del superiore interesse del minore non è espressamente contemplato all'interno della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (o CEDU)²⁷. E tuttavia, lo stesso è riuscito a consolidarsi anche nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, alla luce di una interpretazione evolutiva della Convenzione, trovando fondamento nella parte in cui, ai sensi dell'art. 8, è sancito il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare²⁸.

Sul piano interno, i dati normativi derivanti dal livello costituzionale e legislativo rivelano la sussistenza del dovere-diritto dei genitori e del dovere dello Stato di predisporre le condizioni in cui possa meglio realizzarsi il diritto del minore all'educazione e all'educazione in famiglia. La Costituzione, in realtà, non presenta un espresso riferimento al principio del superiore interesse del minore, il quale, però, rimane comunque desumibile da una serie di disposizioni dirette alla tutela del minore (cfr. artt. 30; 31, comma 2; 34; 37, commi 1 e 3). Del resto, il principio dei *best interests of the child* espresso nella Convenzione costituisce parametro di legittimità costituzionale delle leggi

²³ Si v. art. 3, comma 1 della suddetta Convenzione. Si veda altresì il *General comment* n. 14, redatto nel 2013 dal Comitato dei diritti del fanciullo (organo istituito in virtù della Convenzione stessa), il quale fornisce alcune precisazioni sulla nozione di *best interests of the child*, nel senso di un fondamentale criterio interpretativo e regola procedurale nelle operazioni di bilanciamento di interessi confliggenti.

²⁴ Cfr. art. 1, comma 2; art. 6, lett. a); art. 10 della Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull'esercizio dei diritti del minore.

²⁵ "In tutti gli atti relativi ai bambini (...) l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente". Ciò ai sensi dell'art. 24, par. 2 della Carta.

²⁶ A mero titolo esemplificativo, e senza pretesa alcuna di esaustività, si v. reg. n. 2201/2003/CE: artt. 12, par. 1, lett. b); 15, par. 1, 5; 23, par. 1, lett. a); dir. 2003/86/CE: art. 5, par. 5; dir. 2011/36/UE: artt. 14, par. 2; 16, par. 2; reg. 2013/604/UE: artt. 6, 8, 20, par. 3; dir. 2013/33/UE: artt. 11, 23. Si veda *amplius* P. DE CESARI, *Il diritto della famiglia nell'Unione Europea. Fondamenti e prospettive*, in G. AJANI, A. BENNACCHIO (diretto da), *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, Torino, 2008, pp. 233 ss..

²⁷ Firmata a Roma nel 1950 ed adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa (in Italia è entrata in vigore a seguito della ratifica nel 1955). La CEDU introduce un meccanismo giurisdizionale permanente che consente ai singoli individui di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo, per la tutela dei diritti fondamentali.

²⁸ Cfr. L. LENTI, *L'interesse del minore nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: espansione e trasformismo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, I, in particolare p. 149.

per effetto non solo dell'art. 117, primo comma Cost., ma anche dell'art. 2 Cost. che, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo, ricomprende anche i diritti riconosciuti dallo Stato e dalle Regioni in applicazione degli impegni assunti a livello internazionale²⁹. Una protezione del minore come persona, poi, si evince dalla portata generale dell'art. 3 Cost. Nelle fonti primarie, invece, il riferimento al principio si può rinvenire, oltre alle già citate norme in materia di esercizio della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio, in particolar modo nella normativa dedicata all'istituto dell'adozione (l. n. 183 del 1984).

Alla luce di un siffatto ambiente normativo, la giurisprudenza ha ricavato varie modalità di impiego del principio in questione, potendosi enucleare almeno cinque sue specifiche funzioni: una funzione di indirizzo della politica del diritto a vantaggio della figura del minore, una funzione istitutiva di un *favor minoris* come principale *ratio decidendi* nel processo interpretativo seguito dai giudici per la risoluzione di conflitti tra posizioni giuridiche divergenti (in particolare quelli che solitamente intercorrono tra i genitori a seguito della crisi della coppia), una funzione di specificazione del contenuto dei diritti fondamentali del minore, una funzione adeguatrice o addirittura talvolta derogatoria delle norme del diritto minorile o del diritto di famiglia, allorché una loro rigida applicazione non consenta di assicurare giustizia al caso concreto, e persino una funzione direttamente costitutiva di giuridicità a talune situazioni di fatto in quanto rispondenti all'interesse del minore³⁰.

E così, seguendo questa prospettiva, il criterio fondamentale a cui si è attenuto il giudice, con riguardo alla questione dell'affidamento dei minori a seguito della separazione dei genitori, è stato rappresentato dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, volto a privilegiare la soluzione più idonea, da valutarsi volta per volta in relazione ai casi in concreto³¹, per ridurre al minimo

²⁹ Cfr. E. LAMARQUE, *Il principio dei best interests of the child nella prospettiva del diritto costituzionale*, in *Minorigiustizia*, 2017, II, p. 21.

³⁰ Cfr. V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2018, II, pp. 405 ss.

³¹ Alla complessità semantico- concettuale del principio descritta in precedenza (v. nota 20) si affianca una complessità a livello contenutistico. Il principio è stato qualificato già dagli anni '60 da Jean Carbonnier in termini di una "*formula magica*", avente un contenuto vago ed indeterminato, tale da causare potenziali sconfinamenti in violazioni del principio di legalità e del principio di certezza del diritto. Sul punto si v. F. D. BUSNELLI, *Il diritto di famiglia di fronte al problema della difficile integrazione delle fonti*, in *Juscivile*, 2017, II, p. 173; L. LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, cit., pp. 87 ss. A ben vedere, occorre individuare nella formula non un richiamo alla categoria generale ed astratta degli interessi del minore, ma a

i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare. Secondo un consolidato indirizzo della Corte di legittimità, l'interesse superiore del minore è tutelato mediante il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio che sia idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi³². Soluzioni diverse possono essere adottate solo in caso di un giudizio prognostico negativo circa le concrete capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio³³. Sempre nella stessa direzione, la Suprema Corte ha di recente affermato che, per il principio del preminente interesse del minore, da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione, e sana ed equilibrata crescita psicologica, possono essere posti a fondamento dell'accoglimento di una domanda di affidamento esclusivo, in deroga alla regola generale del regime di quello condiviso, la grave conflittualità esistente tra i genitori e la commissione di reati da parte dell'uno nei confronti dell'altro³⁴.

Ne deriva che il preminente interesse del minore, valutato in relazione alle circostanze concrete, costituisce il criterio guida anche per i provvedimenti giurisdizionali assunti in tema di esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, così come a seguito di scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero ancora all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio. Ogni decisione giurisdizionale è finalizzata a promuovere il benessere psicofisico del bambino e a privilegiare l'assetto più favorevole a quest'ultimo.

Tra i vari provvedimenti cui il giudice è chiamato ad assumere, vi sono quelli diretti a regolamentare le frequentazioni del figlio minore da parte del genitore non affidatario o che, a prescindere dal regime di affidamento stabilito dal giudice, non risulti collocatario della prole: in sede di separazione o divorzio, il giudice, tenendo conto di eventuali accordi conclusi tra le parti, dopo aver determinato il genitore con il quale i minori continueranno a convivere, stabilisce i tempi e le modalità di presenza dei figli presso il genitore non collocatario.

quelli che possono essere intercettati da giudice tenendo conto degli elementi circostanziali del caso concreto di volta in volta emergente.

³² *Ex multis*, Cass. civ., Sez. I, ord., 08-04-2019, n. 9764; Cass. civ., Sez. VI - 1, 23 settembre 2015, n. 18817; Cass. civ., Sez. I, 22 maggio 2014, n. 11412.

³³ Cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord., 19 luglio 2016, n. 14728.

³⁴ Cfr. Cass. civ., Sez. I, 22 settembre 2016, n. 18559.

In dottrina ed in giurisprudenza si è spesso fatto riferimento ad un "diritto di visita"³⁵ in capo al genitore non affidatario o non collocatario, il quale trova tutela nel nostro ordinamento proprio al fine di consentire la soddisfazione, per un verso, dell'interesse del minore alla bigenitorialità, alla conservazione cioè di una relazione significativa e continuativa con entrambi i genitori, e per l'altro dell'interesse del genitore non collocatario di continuare a poter assolvere ai suoi doveri verso i figli, in virtù di quanto costituzionalmente previsto ai sensi dell'art. 30 Cost.³⁶. Un diritto, questo, che non può essere negato nemmeno in caso di addebito di responsabilità in sede di separazione e divorzio.

In realtà, con riguardo alla qualificazione della posizione giuridica in esame, si è a lungo discusso se essa si configuri in un diritto soggettivo perfetto³⁷ ovvero affievolito, oppure come mera facoltà³⁸, oppure ancora come un diritto-dovere. A ben vedere, anche coloro che ne svelano la natura giuridica di diritto soggettivo, poi hanno posto il dubbio circa la sussistenza del carattere di assolutezza, prediligendo la tesi della sua "*funzionalizzazione alla realizzazione dei preminenti interessi morali e materiali della prole*"³⁹. Tenuto conto, allora, che il criterio valutativo rappresentato dall'interesse morale e materiale della prole sia posto a presidio di ogni determinazione del giudice, è possibile intercettare anche nella regolamentazione delle modalità di visita i riflessi del coacervo di diritti e doveri che caratterizza l'intera disciplina dell'affidamento⁴⁰, sicché è lecito parlarsi di un diritto-dovere, di un *munus* derivante dalle regole della responsabilità genitoriale⁴¹.

Peraltro, sul punto, si è di recente pronunciata la Suprema Corte nel dirimere un antico contrasto giurisprudenziale in merito alla possibilità di applicare le misure di coercizione indiretta di cui all'art. 614 *bis* c.p.c., in combinato con l'art. 709 *ter* c.p.c., per imporre al genitore non collocatario, in maniera preventiva, il rispetto della periodicità prescritta per gli incontri con i figli⁴². In questa occasione, i giudici di legittimità hanno precisato che, in virtù della

³⁵ In senso critico sull'utilizzo della locuzione, da cui deriverebbe una visione distorta della relazione genitore- figlio, si v. A. ARCERI, *L'affidamento condiviso. Nuovi diritti e nuove responsabilità nella famiglia in crisi*, Milano, 2007, p. 117.

³⁶ F. LOGOLUSO, *Diritto di visita*, in *Ifamiliarista.it*, 15 aprile 2015.

³⁷ Cfr. I. BAVIERA, *Diritto minorile*, II, Milano, 1976, pp. 629 ss.

³⁸ Cfr. P. POLLICE, *Nota "minima" sul cosiddetto diritto di visita*, in *Dir. e Giur.*, 1987, p. 637.

³⁹ Cfr. E. QUADRI, *Il minore nella crisi familiare*, in *Giur. it.*, 1988, p. 23; Cass. civ., Sez. I, 12 luglio 1994, n. 6548.

⁴⁰ Cfr. G. MANERA, *Criteri di affidamento della prole nel giudizio di separazione e modalità di visita del minore da parte del genitore non affidatario*, in *Giur. civ.*, 1991, p. 50.

⁴¹ Cfr. Cass. civ., Sez. I, 19 aprile 2002, n. 5714;

⁴² Si tratta di Cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord., 06 marzo 2020, n. 6471.

specialità del diritto di famiglia rispetto al diritto delle obbligazioni, la posizione giuridica del genitore non collocatario nei confronti dei figli, in tema di frequentazioni e visite a seguito di separazione o divorzio, si declina in una duplicità di specifici contenuti. Nella sua declinazione attiva, come vero e proprio diritto, comporta a favore del genitore non collocatario l'operatività dei rimedi risarcitori di cui all'art. 709 *ter* c.p.c. in caso di atti compiuti dall'altro genitore che rechino pregiudizio ovvero ostacolino il regolare svolgimento degli incontri con i figli. Nella sua declinazione passiva, e quindi come uno dei doveri genitoriali derivanti dall'art. 147 c.c., però, non ne può essere coattivamente imposto l'adempimento, invocandosi l'art. 614 *bis* c.p.c., e ciò anche se lo stesso sia finalizzato a favorire la crescita sana ed equilibrata del figlio. Questo perché il "dovere" di frequentazione e visita del figlio minore rimane comunque *"espressione della capacità di autodeterminazione del soggetto e deve, come tale, essere rimesso, nel suo esercizio, alla libera e consapevole scelta di colui che ne sia onerato, per una discrezionalità che, pur non assoluta e rivolta alla tutela dell'interesse indicato dalla legge, entro siffatto limite deve trovare ragione e termine ultimo di esercizio"*. La Corte, quindi, specifica il diritto-dovere di visita in termini di una potere-funzione e nega la sua coercibilità, anche nella forma indiretta di cui all'art. 614 *bis* c.p.c., quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all'interesse superiore del minore⁴³.

In ogni caso, a prescindere dalla sua qualificazione giuridica, si può notare come l'esercizio del "diritto di visita" resti pur sempre strettamente connesso all'attuazione del superiore interesse del minore nella fattispecie concreta. Interesse che, come si è detto, generalmente si estrinseca proprio nel diritto alla bigenitorialità, a mantenere cioè rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori.

4. Law in action ai tempi del Coronavirus.

Quid iuris quando, nel caso in concreto, si configurino ulteriori interessi da tenere in considerazione nell'ottica di permettere e garantire l'esercizio del

⁴³ Per un approfondimento sul punto, si v. B. FICCARELLI, *Misure coercitive e diritto-dovere di visita del genitore non collocatario*, in *Famiglia e diritto*, 2020, IV, pp. 332- 345, in particolare pp. 344- 345. Resta inteso che il mancato esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario può essere, in ogni caso, soggetto al provvedimento giurisdizionale dell'ammonizione e, nei casi più gravi, l'applicazione del regime dell'affidamento esclusivo in capo all'altro genitore, la decadenza della responsabilità genitoriale e l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli (artt. 330 e 333 c.c.), o persino la responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.).

diritto-dovere di visita? L'emergenza sanitaria da Covid-19, infatti, impone di valutare e proteggere, oltre all'interesse privato a non essere contagiati dal virus ed a non esporre il proprio figlio allo stesso pericolo, anche l'interesse collettivo della salute pubblica. Si è posta allora la questione se, nella vigenza delle misure restrittive delle libertà individuali dirette a contrastare il pericolo di contagio da Covid-19, rientrino nelle ipotesi eccezionalmente consentite, in deroga al divieto generale, gli spostamenti, in particolare quelli effettuati tra Comuni diversi, dei genitori non collocatari che intendano continuare ad esercitare il loro diritto-dovere di visita.

La giurisprudenza di merito si è espressa in maniera differente a seconda delle peculiarità del singolo caso in concreto di volta in volta in esame ed in relazione all'efficacia sempre più limitativa dei decreti adottati dal Governo. Ad ogni modo, i binari lungo i quali la stessa si è dovuta muovere, generalmente rappresentati da procedimenti cautelari finalizzati alla richiesta urgente di sospendere le frequentazioni e le visite dei figli, hanno permesso di ordinare le decisioni in due orientamenti: il primo, per così dire di segno positivo, volto a mantenere o a ripristinare, a seconda dei casi, quanto precedentemente stabilito in merito alle modalità di esercizio del diritto-dovere di visita; l'altro, di segno negativo, volto invece ad acclarare la subalternità di quest'ultimo e del diritto alla bigenitorialità del figlio in relazione alla tutela della salute pubblica ed individuale.

A titolo esemplificativo, tra i provvedimenti che hanno sposato la prima impostazione teorica, vi è quello, datato 11 marzo 2020, con il quale il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza urgente presentata dal genitore collocatario in via prevalente diretta ad interrompere il periodo di frequentazione dei figli presso l'altro genitore, residente fuori Milano, in conformità ad un calendario di incontri concordato in sede di procedimento di separazione, e al rientro immediato dei minori presso il domicilio milanese⁴⁴. Il Tribunale meneghino, imponendo alle parti di attenersi all'accordo precedentemente raggiunto, ha ritenuto che le disposizioni vigenti al momento del giudizio, in particolare l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 08 marzo 2020, n. 11, non fossero preclusive degli spostamenti finalizzati alla attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, giacché risultava comunque consentito, a chiunque si trovasse nelle cc.dd. "zone rosse", "il

⁴⁴ Trib. Milano, Sez. IX, decreto 11 marzo 2020. Sul citato decreto si v. D. PIAZZONI, *Il problema del diritto di visita e di frequentazione all'epoca del Covid-19*, in *Rivistafamilia.it*, del 23 marzo 2020; L. COLLURA, *Coronavirus: è sempre permesso lo spostamento per raggiungere i figli minori*, in *Quotidianogiuridico.it*, del 24 aprile 2020.

rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". A sostegno della propria decisione, resa *inaudita altera parte*, i giudici milanesi hanno anche richiamato le FAQ (*Frequently Asked Questions*) pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 marzo 2020 sul proprio sito internet istituzionale, le quali, al punto 13, prevedevano che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso il proprio domicilio o residenza fossero comunque consentiti, seppur nel rispetto delle modalità indicate dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio⁴⁵.

Successivamente, si sono distinte altre tre pronunce che hanno accolto il medesimo indirizzo di pensiero sopra esposto. Con il primo provvedimento – decreto datato 27 marzo 2020 – il Tribunale di Verona ha respinto una domanda di sospensione dell'esercizio del diritto-dovere di visita decidendo che il minore rimanesse in collocamento alternato di quindici giorni presso ciascun genitore durante tutto il periodo di emergenza sanitaria, in modo da ridurre al minimo gli spostamenti e garantire al contempo il suo diritto alla bigenitorialità⁴⁶. Con il secondo provvedimento – decreto del 28 marzo 2020 – il Tribunale di Trani ha confermato che "*le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, n. 11, sue modifiche ed integrazioni, non siano né incompatibili né preclusive della attuazione delle disposizioni in materia di affido e collocamento dei minori laddove consentono gli spostamenti finalizzati alla osservanza dei relativi provvedimenti giurisdizionali*". A tal proposito, si richiamano le FAQ governative. Nel provvedimento, inoltre, si

⁴⁵ Attualmente il punto 18 della sezione "Spostamenti" delle FAQ enuncia che "*Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni? Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all'altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori*". Si v. www.governo.it, consultato in data 27 aprile 2020.

⁴⁶ Trib. Verona, decreto 27 marzo 2020. Come è stato notato, l'aver disposto l'alternanza di quindici giorni in quindici giorni presso ciascun genitore implica una valutazione negativa di un regime di frequentazioni troppo frammentato nel periodo di emergenza sanitaria che "*di fatto trasforma un affidamento con genitore collocatario (in questo caso il padre) in un affidamento paritetico*". G. MEGNA, *Il diritto-dovere di visita dei genitori separati ai tempi del Coronavirus*, in *Ilfamiliarista.it*, 20 aprile 2020. Nello stesso senso, si v. altresì il provvedimento reso in data 04 aprile 2020 del Tribunale di Reggio Emilia, ed il provvedimento datato 09 aprile 2020 del Tribunale di Lecce, con il quale è stata ampliata la durata di ciascun periodo di frequentazione tra un padre e il figlio al fine di limitare il numero degli spostamenti durante l'emergenza sanitaria.

ribadisce che *"... il genitore collocatario non sia neppure autorizzato ad impedire gli incontri padre-figli invocando quale motivazione l'esistenza della situazione esistente tanto traducendosi, tra l'altro, in violazione di legge (art. 650 c.p.)"*⁴⁷. Con il terzo provvedimento, reso in data 31 marzo 2020, il Tribunale di Brescia ha confermato il calendario di visita e di frequentazione prestabilito tra padre e figlio, rilevando *inter alia* che, in mancanza di prova quanto alla positività al Covid-19, non sussistono motivi per sospendere gli incontri, anche se un genitore separato svolgesse attività fuori casa. Il giudice, dunque, ha tenuto in considerazione, ai fini della sua decisione, le particolari circostanze del caso, facendo altresì riferimento al modello di autocertificazione successivo al d.l. n. 19/2020, in cui sono inseriti, tra i motivi di necessità, per gli spostamenti interni nello stesso Comune, e di assoluta necessità, per gli spostamenti tra Comuni diversi, gli "obblighi di affidamento di minori".

Sulla stessa linea interpretativa si è posto il Tribunale di Busto Arsizio, con decreto del 03 aprile⁴⁸. Nella fattispecie, il Servizio Tutela Minori aveva sospeso gli incontri tra un padre separato ed i propri figli, proponendo la loro sostituzione con videochiamate, a seguito della crisi sanitaria. Il Tribunale, dopo aver invitato il Servizio Sociali a riferire sui motivi del provvedimento, il quale non può fondarsi su valutazioni di opportunità ma solo su preclusioni normative, e riservandosi di decidere a seguito di ulteriori adempimenti delle parti, ha posto in evidenza alcuni passaggi del ricorso introduttivo presentato dal padre dei minori.

Da un lato, infatti, le misure emergenziali adottate dal Governo per fronteggiare il rischio del contagio prevedevano un'eccezione al generale divieto di allontanamento dalla propria residenza, domicilio o dimora quando lo spostamento fosse dovuto per "situazioni di necessità" ovvero "per altre specifiche ragioni"⁴⁹, tra cui è possibile annoverare quella relativa all'esigenza di assolvere agli "obblighi di affidamento di minori"⁵⁰, tenuto conto di quanto indicato anche nel modello di autocertificazione emesso a seguito del d.l. n. 19/2020.

⁴⁷ Trib. Trani, Sez. civ. (area famiglia), decreto 28 marzo 2020.

⁴⁸ Trib. Busto Arsizio, Sez. I, decreto 3 aprile 2020. Sul citato decreto si v. A. SCALERA, *Coronavirus: al padre possono bastare le videochiamate?*, in *Quotidianogiuridico.it*, del 10 aprile 2020.

⁴⁹ Cfr. il già citato art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

⁵⁰ In tal senso, già il D.P.C.M. 08 marzo 2020 permetteva lo spostamento tra comuni diversi per situazioni di necessità, in cui rientravano gli "spostamenti per raggiungere i figli".

Dall'altro lato, tale eccezione non solo era stata mantenuta nelle già citate FAQ governative del 10 marzo, ma era stata espressa anche nelle FAQ della Regione Lombardia, pubblicate sul proprio sito internet istituzionale in data 27 marzo 2020, ed aggiornate, con ulteriori specificazioni, in data 30 marzo⁵¹.

Sempre in data 03 aprile 2020, è stato emanato dal Tribunale di Treviso un decreto con il quale si è disposto, nell'ambito di un procedimento *ex artt. 709 ter* e 710 c.p.c., il ripristino immediato del regime di affidamento, collocazione e regolamentazione dei turni di responsabilità stabilito negli accordi di separazione, posto che nel caso di specie *"i pericoli di diffusione del contagio legati al solo spostamento dei bambini fra le abitazioni dei genitori siano talmente contenuti da dover cedere di fronte alla necessità di evitare strumentalizzazioni della situazione e di garantire il carattere di normalità alle relazioni familiari"*⁵².

Seguono, poi, in ordine cronologico:

- 1) l'ordinanza (*ex art. 4, comma 8 della l. n. 898/1970*) datata 06 aprile 2020 del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale, rigettando una domanda di sospensione temporanea, sino a cessazione dell'emergenza sanitaria, delle visite padre-figlia, è stato affermato che la compressione del diritto del minore a godere della bigenitorialità si giustifica non con un generico riferimento all'emergenza sanitaria, ma solo in presenza di oggettive e specifiche ragioni di tutela della salute presenti nel caso concreto;
- 2) l'ordinanza (*ex art. 709 ter c.p.c.*) datata 07 aprile 2020 del Tribunale di Roma, con la quale, nell'accogliere istanza presentata da un padre per la violazione del diritto di visita dei figli a causa del comportamento ostativo dell'altro genitore, il giudice ha dichiarato che, nel caso in esame, la frequentazione tra padre e figli, nel rispetto delle dovute cautele e delle misure di igiene, non esponesse quest'ultimi ad alcun rischio ulteriore che non sia

⁵¹ In particolare, nella sezione dedicata alle "tipologie di spostamenti" che sono "consentiti", in data 30 marzo 2020 veniva ulteriormente specificato che *"i provvedimenti nazionali, in particolare il Decreto del Ministro della Salute del 23 marzo 2020, vietano gli spostamenti e la mobilità limitandola al proprio territorio comunale. Le uniche eccezioni al divieto sono gli spostamenti al di fuori del proprio Comune per ragioni di comprovate esigenze lavorative, urgenza o motivi di salute, da attestare sempre tramite autocertificazione. Tra le motivazioni per cui sono possibili gli spostamenti tra comuni diversi sono compresi i casi di assistenza domiciliare a favore di parenti, anziani, soggetti per i quali è prevista la permanenza a domicilio quale forma di tutela dal contagio, spostamenti nei comuni limitrofi per acquisto di medicinali o alimentari qualora nel proprio Comune non vi fosse nessun esercizio aperto. Inoltre, ai genitori separati o divorziati è consentito lo spostamento per raggiungere i figli o condurli presso di sé, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio"*.

⁵² Trib. Treviso, Sez. I, decreto 03 aprile 2020.

quello normalmente connesso alla situazione generale emergenziale già in atto⁵³;

3) il decreto del Tribunale dei Minorenni di Roma del 09 aprile 2020, che respinge l'istanza presentata da una madre per la sospensione delle frequentazioni del figlio con il padre sulla base del riconosciuto essenziale apporto all'equilibrio psico-fisico del minore derivante dall'attuazione del suo diritto alla bigenitorialità, delle FAQ governative, dell'ultimo modello di autocertificazione in circolazione e, infine, sulla base della circostanza che il padre del minore non appartenga ad alcuna categoria a rischio⁵⁴.

4) infine, l'ordinanza del Tribunale di Pescara del 22 aprile 2020, con il quale il Collegio giudicante ha dato "via libera" agli incontri tra il padre non collocatario e il figlio avendo *"ritenuto che le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. 08 marzo 2020, n. 11 non sono preclusive dell'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentano gli spostamenti finalizzati ai rientri presso la «residenza o il domicilio», sicché alcuna «chiusura» di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti..."*. Occorre rilevare, però, che nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale pescarese, il minore era di tenera età, sicché il ricorso ai collegamenti telefonici e telematici in sostituzione degli incontri dal vivo si sarebbe rivelato assolutamente inidoneo al mantenimento delle relazioni affettive.

Secondo una diversa opzione interpretativa, di segno negativo, nel bilanciamento tra l'interesse del minore alla bigenitorialità, l'interesse del genitore ad incontrarsi con il figlio e l'interesse alla salute pubblica ed individuale, che si concretizza nell'esigenza di non rimanere contagiati dal virus e nella cautela di evitare il più possibile gli spostamenti fuori di casa, si ritiene che debba prevalere quest'ultimo, anche in considerazione della temporaneità di sacrificio degli interessi recessivi. Durante il periodo di emergenza sanitaria, quindi, appare necessario assumere decisioni improntate a canoni di massima prudenza e sicurezza, per cui risulta doveroso sospendere gli incontri tra i figli e il genitore non collocatario. Così è stato, ad esempio, disposto dal Tribunale di Matera, in data 12 marzo 2020.

Nelle more della sospensione delle visite, però, il rapporto continuativo tra genitori e figli può essere temporaneamente preservato nelle forme di

⁵³ Trib. Roma, Sez. I, ordinanza 07 aprile 2020.

⁵⁴ Trib. Min. Roma, decreto 09 aprile 2020, n. 1882.

collegamenti telefonici o telematici⁵⁵. In questa prospettiva, ad esempio, la Corte di Appello di Bari, Sezione Minori, Persone e Famiglia, con decreto del 26 marzo 2020, dopo aver rilevato che il minore era collocato presso la madre, che la stessa aveva presentato istanza di sospensione delle visite del padre, residente in un diverso comune, e che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso non potevano realizzare le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all'ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, ha ritenuto che *"il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell'attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell'art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall'art. 32 Cost."*, per cui gli incontri di persona devono essere sospesi (nel caso in esame, fino alla data di efficacia dei predetti decreti) e sostituiti dallo strumento della videochiamata.

Alla decisione della Corte di Appello, segue l'ordinanza del Tribunale di Bari, del 27 marzo. In quest'ultimo caso rilevano due importanti punti della motivazione del giudice. Da un lato, infatti, si riconosce più ampio apprezzamento alla tutela della salute nel suo profilo individuale, quale riflesso del superiore interesse del minore, prevalente sul diritto alla vita familiare (artt. 29 e 30 Cost.), piuttosto che nel suo profilo pubblicistico. Dall'altro lato, il giudice ha negato valore alle FAQ governative del 11 marzo 2020, non trattandosi di fonte normativa.

⁵⁵ In tal senso, in ordine cronologico dalla più risalente, si v. ad esempio Trib. Verona, 10 marzo 2020; Trib. Bologna, Sez. I, 20 marzo 2020; Trib. Napoli, Sez. I, decreto 26 marzo 2020; Trib. Trento, decreto 31 marzo 2020. I collegamenti devono avvenire in videochiamata da attuarsi almeno una volta al giorno. Si v. il provvedimento della Corte App. di Lecce del 20 marzo 2020. Il ricorso alle comunicazioni telefoniche o telematiche, via *skype* ad esempio, in sostituzione ovvero ad integrazione delle visite di persona del genitore non collocatario ai figli, non costituisce un *quid novi* nel nostro diritto pretorio (ed in misura maggiore in altri ordinamenti, come quello degli Stati Uniti, ove le distanze geografiche possono essere maggiori ed il ricorso agli strumenti tecnologici diventa più di frequente l'unica modalità possibile per il mantenimento dei rapporti affettivi). Ed invero, con la pronuncia del Tribunale di Nicosia del 22 aprile 2008, al fine di evitare frequenti spostamenti ai minori, sono state prescritte per la prima volta modalità di visita mediante collegamento video via internet, con spese di apparecchiature e costi di gestione a carico del genitore non collocatario, allo scopo non di sostituire completamente la relazione fisica, ma solo di implementarla e rafforzarla ove gli spostamenti risultassero particolarmente gravosi. Cfr. K. MASCIA, *Affidamento della prole e "diritto di visita on line" del genitore non affidatario*, in *Famiglia e diritto*, 2008, VIII- IX, pp. 803 – 814. Conformemente alla pronuncia del Trib. di Nicosia, si v. Trib. Campobasso, 25 febbraio 2010; Trib. Roma, 11 gennaio 2013; Trib. Milano, 16 aprile 2013.

I passaggi fondamentali del decreto della Corte di Appello di Bari del 26 marzo 2020, poi, sono stati riprodotti a sostegno delle motivazioni dell'analoga decisione del Tribunale di Vasto del 02 aprile, nonostante il ricorrente avesse lamentato la difficoltà di intrattenere collegamenti telefonici riservati in videochiamata con la figlia minore a causa del comportamento ostruzionistico della madre⁵⁶. Risaltano, in questa occasione, due considerazioni dell'organo giudicante. In primo luogo, il provvedimento di sospensione delle frequentazioni dal vivo tra padre e figlia è stato assunto semplicemente invocando l'astratta possibilità di mantenere rapporti costanti con i figli anche attraverso strumenti telematici; in secondo luogo, non era verificabile il rischio sanitario al quale si sarebbe esposta la minore. Nel caso di specie, infatti, il padre era proveniente da una zona ad alto tasso di contagio virale e non aveva dimostrato il rigoroso rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente. Non era chiaro, infine, se "nell'abitazione di destinazione fossero presenti altre persone, oltre al ricorrente".

Caldeggiando la medesima linea interpretativa, il Tribunale di Bolzano, in data 03 aprile 2020, dopo aver posto in bilanciamento l'interesse del minore alla bigenitorialità e l'interesse alla salute pubblica ed individuale, ha deciso che dovesse prevalere quest'ultimo. Il Tribunale, però, ha disposto che i periodi di frequentazione, sospesi durante l'emergenza, fossero recuperati in futuro. Così anche il Tribunale di Velletri, con provvedimento reso in data 08 aprile 2020, il quale ha sospeso gli incontri tra madre non collocataria e figli minori, essendo la prima infermiera presso un Presidio Ospedaliero e, come tale, maggiormente esposta al rischio di contagio.

Per quanto concerne, invece, gli incontri da tenersi "in spazio neutro", seguendo il calendario redatto dai servizi sociali, il Tribunale di Terni, ad esempio, con provvedimento datato 30 marzo 2020, ha stabilito che gli stessi fossero sostituiti con collegamenti da remoto idonei alla comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, salvo il ripristino delle modalità normali di frequentazione al termine dell'emergenza sanitaria.

Si segnala, infine, l'ordinanza della V Sezione civile della Corte di Appello di Milano del 09 aprile 2020. La decisione, assunta nell'ambito di un giudizio *ex artt. 337 bis* e ss. c.c. a seguito di istanza prodotta da un padre per il ripristino immediato delle visite al figlio, collocato presso la residenza materna sita in una diversa Regione, secondo il calendario di incontri pattuito prima

⁵⁶ Trib. Vasto, decreto 02 aprile 2020. Sul provvedimento si v. M. SICHETTI, *Covid-19: la salute pubblica prevale sul diritto di visita del minore*, in *Quotidianogiuridico.it*, del 22 aprile 2020.

dell'emergenza sanitaria, è stata fondata sulle seguenti considerazioni. Da una parte, occorre tutelare il diritto soggettivo di ogni minore al mantenimento, a seguito di separazione dei genitori, di *significant* (*sic!*) relazioni con entrambi, anche nelle ipotesi ed in circostanze emergenziali, in conformità alla normativa nazionale e sovranazionale vigente. Tale diritto così non poteva essere limitato *"se non per accertate situazioni di serio pregiudizio per il benessere psico fisico del minore"*. Dall'altra parte, occorre soppesare le misure restrittive adottate per ragioni di sicurezza e a tutela del bene giuridico della salute. Sulla base di queste considerazioni, allora, il Collegio ha imposto la sospensione degli spostamenti tra diverse Regioni ai fini dell'esercizio del diritto-dovere di visita, salvo che per un breve periodo di tempo continuato e salvo, in ogni caso, il mantenimento della relazione, per tutta la durata della sospensione degli incontri, mediante collegamento telefonico in videochiamata.

5. Osservazioni conclusive.

Dall'analisi delle due opzioni ermeneutiche seguite dalla giurisprudenza di merito si può osservare la sussistenza di un ventaglio molto ampio di soluzioni offerte con riguardo al problema della frequentazione dei figli da parte del genitore non collocatario durante l'emergenza sanitaria da Covid-19.

Da un lato, vi sono state decisioni più attente alla tutela della vita familiare, le quali hanno negato qualsivoglia sospensione del diritto alla bigenitorialità del minore e del diritto-dovere di visita del genitore in virtù del superiore interesse del minore a *"mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori"*, soprattutto in un momento così preoccupante per la vita di un bambino, come quello della sottoposizione alle rigide regole della quarantena. In questo modo, è stato possibile far rientrare nell'alveo delle eccezioni al generale divieto vigente sul territorio nazionale gli spostamenti dovuti all'attuazione del diritto-dovere di visita.

Dall'altro lato, in ragione delle proporzioni raggiunte dal rischio di contagio e della gravità dei suoi effetti sulla popolazione, vi sono state decisioni improntate maggiormente alla tutela della salute, con particolare riferimento ora al suo rilievo pubblicistico, ora al suo rilievo individuale, giacché proprio il principio del superiore interesse del minore impone di evitare situazioni di pericolo alla sua integrità psico-fisica.

E così, ancora, vi sono state alcune decisioni dirette a sospendere completamente gli incontri ed a sostituirli con collegamenti in videochiamata, altre dirette ad *"accorpare in blocchi"* i periodi di frequentazione, al fine di

ridurre al minimo gli spostamenti dovuti all'alternanza (ad esempio ogni fine settimana) del minore dall'abitazione del genitore collocatario (prevalente) a quella dell'altro.

A ben vedere, però, non si tratta di un elogio all'incertezza del diritto in un tempo – già di per sé – di profonde e laceranti incertezze; piuttosto si tratta di prendere consapevolezza che il diritto non possa sempre semplificarsi in modelli matematici, non possa riassumersi sempre in aridi algoritmi, ma deve operare mediante un difficile bilanciamento di interessi, tutti costituzionalmente garantiti. E se ciò è vero nei casi ordinari, in particolar modo in alcuni settori inerenti al diritto della famiglia, *a fortiori* lo sarà in costanza di una situazione emergenziale.

Il giudice avrà, così, l'arduo compito in ogni causa di temperare tutte le esigenze di tutela in gioco, sia quelle individuali che quelle collettive, e ponderare in diverso modo la prevalenza dell'una sulle altre.

Dovrà, ad esempio, valutare il pericolo attuale e concreto per la salute di tutti i soggetti coinvolti nel caso di specie, e solo ove si possa dimostrare la possibilità di compiere gli spostamenti in totale sicurezza, allora si potrà constatare l'assenza di elementi ostativi all'esercizio del diritto-dovere di visita⁵⁷.

Dovrà sapere in cuor suo che l'allontanamento prolungato del minore da una figura genitoriale potrebbe ulteriormente aggravare la situazione di disagio di un bambino durante il clima terrificante della quarantena, ma al contempo dovrà analizzare i rischi derivanti dalle modalità dei vari trasferimenti, se questi, ad esempio, debbano avvenire mediante mezzi di trasporto privati o pubblici, diretti o intervallati da soste necessarie.

Ove riscontri rischi effettivi alla salute pubblica e privata, il giudice dovrà valutare se è possibile sostituire temporaneamente gli incontri di persona con collegamenti in videochiamata, ritenendo pertanto recessivi gli interessi contrapposti fintantoché perduri l'emergenza.

Insomma, dall'analisi della giurisprudenza ai tempi del Coronavirus non sembra possibile ricavare una regola universale al problema in esame, una regola cioè valida per tutti i casi ma, tutt'al più, si possono desumere alcuni criteri guida, inevitabilmente improntati alle peculiarità della situazione fattuale, applicabili in sede di bilanciamento di interessi operato dal giudice, *"pena il trattamento*

⁵⁷ Cfr. M. G. CIVININI, *Questo divorzio s'ha da fare*, in *Questionegiustizia.it*, 24 aprile 2020.

irragionevole in modo identico di situazioni diverse, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost."⁵⁸.

In questo modo, l'esercizio del diritto-dovere di visita potrà essere considerato alla stregua di una ragione – non solo astratta ma anche in concreto – idonea a giustificare gli spostamenti necessari per gli incontri tra genitore e figlio in costanza delle misure restrittive della quarantena.

⁵⁸ D. PIAZZONI, *Il problema del diritto di visita e di frequentazione all'epoca del Covid-19*, cit.